

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Patent box: il calcolo del beneficio fiscale***

di Alessandro Bonuzzi

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico - elaborato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - 30 luglio 2015, entrato in vigore con la pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale n.244 del 20 ottobre 2015 che lo ufficializza, dà attuazione alla disciplina della **patent box in vigore dal 2015**.

Trattasi di un **regime opzionale di tassazione** a cui possono aderire tutte le **imprese** per i redditi derivanti dall'utilizzazione di **beni immateriali** quali opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. La novella mira ad incentivare:

- la collocazione in Italia di beni immateriali detenuti all'estero,
- il mantenimento degli stessi sul suolo nazionale se già ivi posseduti,
- l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Il beneficio fiscale si sostanzia in una **variazione in diminuzione** dal reddito d'impresa imponibile ai fini delle imposte dirette e Irap pari al 30 per cento - nel 2015 (40 per cento nel 2016 e 50 per cento dal 2017) – di una quota parte del reddito derivante dallo sfruttamento diretto o dalla concessione in uso del bene immateriale. In sostanza, ai fini del calcolo del bonus occorre seguire i seguenti **passaggi**:

1. individuare i beni immateriali agevolabili;
2. individuare l'ammontare del reddito derivante dall'utilizzo del bene immateriale;
3. determinare la quota di reddito agevolabile in base alla percentuale di spese di ricerca e sviluppo (costi qualificati) rispetto alle spese complessive afferenti il bene (costi complessivi);
4. determinare la variazione in diminuzione da indicare in sede di compilazione del modello dichiarativo.

Qui di seguito si analizzano le singole fasi.

#### **I beni agevolabili**

Per l'appunto i beni immateriali agevolabili sono i software protetti da copyright, brevetti

industriali, marchi d'impresa, nonché disegni, modelli, informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali giuridicamente tutelabili.

## Il reddito agevolabile

Il reddito agevolabile è individuato in modo differente a seconda di come avviene lo sfruttamento del bene. Se quest'ultimo è **concesso a terzi in licenza d'uso**, il reddito si sostanzia nei relativi canoni conseguiti al netto dei costi – diretti e indiretti – ad essi connessi di competenza del periodo d'imposta. Diversamente, in caso di **uso diretto**, il reddito agevolabile è costituito dal contributo economico – cd. reddito figurativo - del singolo bene immateriale al risultato fiscale dell'impresa. Per calcolare il reddito figurativo è necessario isolare le componenti positive e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile; la quantificazione è effettuata di **concerto** con l'Agenzia delle Entrate.

## La quota di reddito agevolabile

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i **costi di attività di ricerca e sviluppo** sostenuti direttamente o tramite Università e società terze per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (cd. costi qualificati) e i costi complessivi afferenti il bene medesimo (cd. costi complessivi). La formula è la seguente:

Quota di reddito agevolabile = costi qualificati/costi complessivi\*reddito agevolabile

Rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo: la ricerca di base, la ricerca applicata, l'ideazione e la progettazione di prodotti e servizi (design), la realizzazione del software protetto da copyright, le ricerche di mercato, l'adozione di sistemi anticontraffazione e, infine, il marketing e la pubblicità necessari all'affermazione del prodotto sul mercato.

L'ammontare dei **costi complessivi** è dato dalla somma dei costi qualificati (indicati al numeratore) con le spese di ricerca e sviluppo derivanti da rapporti con consociate e le spese relative all'acquisizione del bene immateriale.

A beneficio dell'impresa, il numeratore può essere ulteriormente incrementato di un importo (cd. **up-lift**) corrispondente alla differenza tra i costi complessivi e i costi qualificati, ma fino a concorrenza del 30 per cento dei costi qualificati. Così, ponendo che i costi qualificati siano pari a 8.000 e i costi complessivi pari a 13.000, il coefficiente da applicare al reddito agevolabile risulta dal seguente rapporto  $10.400/13.000$ , ove il numeratore è dato da  $8.000+8.000*30\%$  in quanto il 30 per cento di 8.000 è inferiore a 5.000 ( $=13.000-8.000$ ).

Per il 2015, 2016 e 2017 il **coefficiente** (nell'esempio pari all'80 per cento) si calcola

computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell'esercizio e nei 3 precedenti **senza distinzione per singolo bene**. Quindi per il 2015 si devono considerare i costi – qualificati e complessivi - di competenza degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

Dal 2018 il coefficiente sarà calcolato **per singolo bene** avendo riguardo ai relativi costi qualificati e complessivi degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Ciò in quanto, nel frattempo, l'impresa avrà implementato sistemi di rilevazione adeguati.

### **La variazione in diminuzione in dichiarazione**

Da ultimo non resta altro che calcolare la variazione in diminuzione dal reddito d'impresa, **pari al 30 per cento - nel 2015 - della quota del reddito agevolabile**. Riprendendo i dati dell'esempio precedente, pertanto, con un reddito agevolabile di 100.000, una società di capitali godrà di un risparmio fiscale pari a 7.536 (= $100.000 * 80\% * 30\% * 31,4\%$ ).